

Comune di Vicenza - Procedura negoziata per l'affidamento in appalto dell'aggiornamento di alcuni centralini telefonici in dotazione presso i vari palazzi tramite migrazione del sistema telefonico installato da MXONE 3.2 a release MX-ONE TELEPHONY SERVER CLASSIC 6.3 con la formula "Hardware Replacement" ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 - CIG 71690696E3

**Documento Unico di valutazione dei rischi delle interferenze
(Art. 26 D.Lgs. 81/2008).**

Premessa

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua l'"interferenza" nella circostanza in cui si verifichi "un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ambiente/territorio con contratti differenti".

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al comma 3 ter la previsione per cui nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi

standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. Viene inoltre specificato al comma 3-bis che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

Considerato che la gara in oggetto è finalizzata all'affidamento in appalto per la fornitura di un'infrastruttura di rete in fibra ottica spenta a servizio dell'amministrazione comunale per la durata di 36 mesi, il Comune di Vicenza è tenuto alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi standard.

Dati del Committente

SEDE	C.so A.Palladio,98/a 36100 VICENZA (VI)
Telefono	0444 221349
Fax	0444 221329
C.F – P.I.	00516890241
DIRIGENTE DEL SETTORE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	Dott.ssa Sara BERTOLDO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Dott. Lorenzo BEGGIATO
Telefono del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	0444 221357

Caratteristiche dell'Intervento

L'attività oggetto dell'appalto consiste nella realizzazione, configurazione, collaudo per la migrazione del sistema telefonico attualmente installato, da MXONE 3.2 a release MX-ONE TELEPHONY SERVER CLASSIC 6.3 con la formula "Hardware Replacement".

In particolare la migrazione riguarda i LIM 1 e 7 di Palazzo Trissino - C.so Palladio 98, il LIM 3 di Palazzo Negrisolò contrà Soccorso Soccorsetto eD ex ACI – Piazzetta San

Biagio, 1 che sarà successivamente trasferito negli uffici di Front Office in Viale Torino in corso di realizzazione come precisato nel capitolato tecnico.

In particolare, il presente documento, come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni oggetto della procedura di gara che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti.

Resta comunque onere del Fornitore **elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.**

FASE N. 1	Realizzazione degli interventi
SOGGETTI COINVOLTI	Impresa appaltatrice: Addetti che svolgono attività di realizzazione della migrazione del sistema telefonico attualmente installato in vari edifici del Comune di Vicenza. Committente: Addetti del Comune che lavorano presso gli edifici interessati.
RISCHI INTERFERENZIALI	
Ambiente di lavoro e strutture (porte, vie, uscite di emergenza, corridoi, scale, ecc.)	X
Attrezzature di lavoro, dotazioni specifiche (arredi, videoterminali, attrezzatura di primo soccorso e antincendio, ecc.)	X
Mezzi di trasporto	
Impianti elettrici (elettrocuzione)	X
Esposizione al rumore	
Esposizione a vibrazioni	
Esposizione a sostanze pericolose	
Rischio di contatto, urti	X
Movimentazione manuale dei carichi	
Organizzazione del lavoro	X
Rischio incendio	X

FASE N. 2	Collaudo
SOGGETTI COINVOLTI	Impresa appaltatrice: Addetti che svolgono l'attività di collaudo di quanto realizzato Committente: Addetti del Comune che lavorano presso gli edifici interessati e personale investito delle attività di collaudo.
<i>RISCHI INTERFERENZIALI</i>	
Ambiente di lavoro e strutture (porte, vie, uscite di emergenza, corridoi, scale, ecc.)	X
Attrezzature di lavoro, dotazioni specifiche (arredi, videoterminali, attrezzatura di primo soccorso e antincendio, ecc.)	X
Mezzi di trasporto	
Impianti elettrici (elettrocuzione)	X
Esposizione al rumore	
Esposizione a vibrazioni	
Esposizione a sostanze pericolose	
Rischio di contatto, urti	X
Movimentazione manuale dei carichi	
Organizzazione del lavoro	X
Rischio incendio	X

Valutazione dei rischi da interferenze e relative misure di prevenzione e di protezione

Per ciascun rischio da interferenze, conosciuto e individuato alla data attuale, sono indicate le relative misure di prevenzione o protezione idonee alla eliminazione, ove possibile, e in ogni caso alla riduzione al minimo dei suddetti rischi.

Qualora prima dell'inizio dei lavori e/o in fase di esecuzione del contratto siano identificate nuove fonti di rischio, non conosciute e non conoscibili alla data attuale, il presente documento dovrà essere aggiornato.

Criteri utilizzati per la valutazione dei rischi da interferenze

La valutazione del rischio associato ai potenziali rischi derivanti da interferenze tra attività svolte da imprese appaltatrici/lavoratori autonomi è condotta mediante un criterio di valutazione qualitativo. All'esito, viene espresso un giudizio qualitativo del rischio associato alle interferenze identificate, rischio che può essere classificato come basso, medio, alto. Nel presente documento la valutazione dei rischi viene esplicitata in forma tabellare, così da sintetizzare le considerazioni a supporto della valutazione effettuata, ivi comprese le specifiche misure di prevenzione e protezione. A tale scopo nella tabella è indicato quanto segue:

- Nella colonna "Rischi interferenziali" si elencano le tipologie di pericolo al quale il personale può essere esposto.
- Nella colonna "Fase" si indica il numero della fase di lavoro quindi si identificano le circostanze di esposizione a ciascuna tipologia di rischio.
- Nella colonna "Giudizio Qualitativo del rischio" viene espresso il giudizio finale qualitativo.
- Nella colonna "Misure di Prevenzione e Protezione" si riportano le misure aggiuntive per il personale conseguenti alla valutazione dei rischi effettuata.

Rischi interferenziali	Fase	Giudizio Qualitativo del rischio	Misure di Prevenzione e Protezione
Ambiente di lavoro e strutture (porte, vie, uscite di emergenza, corridoi, scale, ecc.)	1 – 2	Basso	La committente ha il compito di garantire lo stato di manutenzione degli ambienti di lavoro in cui operano contemporaneamente gli addetti del comune e la ditta appaltatrice con le dovute riparazioni, in caso di necessità. Chiunque ravvisasse una situazione di pericolo, deve comunicarla al Responsabile che provvederà a prendere le relative misure di sicurezza e a commissionare le dovute riparazioni per evitare che gli operatori possano essere soggetti a rischio.

<p>Materiale, attrezzature di lavoro e locali</p>	<p>1 – 2</p>	<p>Basso</p>	<p>Il Committente provvede alla disponibilità dei locali per la realizzazione delle attività oggetto di appalto e delle attrezzature informatiche a norma di legge.</p> <p>Attrezzature e materiale di uso comune tra gli operatori devono essere tenuti in buono stato di conservazione, non danneggiati e chiunque ravvisasse una situazione di pericolo, deve comunicarla al Responsabile del Procedimento che provvederà a prendere le relative misure di sicurezza, per evitare nessuno possa essere soggetto a rischi.</p>
<p>Impianti elettrici (elettrocuzione)</p>	<p>1 – 2</p>	<p>Medio</p>	<p>Il Committente deve garantire che ogni impianto elettrico delle strutture interessate sia dotato delle certificazioni di Conformità a norma di legge (L.46/90 – D.M. 37/2008) e che gli impianti di messa a terra siano sottoposti alle verifiche periodiche come stabilito dal D.P.R. 462/2001.</p> <p>L'impianto elettrico o l'impianto di messa a terra potrebbero essere soggetti a malfunzionamento; chiunque ravvisasse una situazione di pericolo (rischio elettrocuzione per cavi elettrici non idoneamente protetti, cavi elettrici volanti non fissati a muro o scatole di derivazione non chiuse, ecc.), deve comunicarla al Responsabile che provvederà a prendere le relative misure di sicurezza, per evitare che nessuno possa essere soggetto a rischi.</p> <p>Da parte della ditta appaltatrice devono</p>

			<p>essere rispettate le indicazioni di eventuali cartelli monitori affissi: avviso di pericolo, divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi in presenza di impianti in tensione, utilizzo delle sole prese indicate e messe a disposizione dal committente</p>
Rischio contatto, urti, cadute	1 – 2	Medio	<p>Durante il normale svolgimento dell'attività da parte dell'impresa appaltatrice, gli operatori si trovano ad operare nei medesimi locali degli addetti del Comune con conseguente rischio di contatto tra le persone.</p> <p>Si può presentare il rischio di scivolamento e cadute dovuti alla presenza di materiali e attrezzature di lavoro presenti a terra. La ditta appaltatrice deve dare disposizioni ai propri addetti per evitare il deposito di materiale, cavi, prolunghe, attrezzature, apparecchiature elettriche, ecc., in corrispondenza di passaggi, vie di transito e aree di lavoro addetti.</p> <p>Inoltre nel caso di utilizzo di scale portatili è da segnalare il rischio di cadute di persone dall'alto dovuto a perdita di equilibrio o sbilanciamento del lavoratore, rottura della scala, cedimento e ribaltamento degli appoggi.</p> <p>Le scale utilizzate devono essere conformi alle prescrizioni di legge, munite di gradini antidrucciolo e piedini antiscivolo, eliminando le scale non a norma, rotte o danneggiate.</p> <p>Gli addetti all'uso delle scale devono essere informati, formati ed addestrati sulle modalità</p>

			di utilizzo, di conservazione e sulle relative procedure per operare in sicurezza.
Organizzazione del lavoro	1 – 2	Basso	<p>La ditta si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche ed operative relative all'esecuzione dell'appalto, che dovessero essere impartite dal Responsabile del Procedimento.</p> <p>In caso di sostituzione temporanea o di avvicendamento del personale, la ditta è tenuta ad avvisare il Committente.</p> <p>Tramite riunioni di coordinamento, organizzate dalla committente, vengono stabiliti orari e corrette modalità di lavoro per organizzare efficacemente le varie attività e limitare il rischio di interferenze tra i vari operatori.</p>
Rischio di incendio	1 – 2	Basso	<p>Il Committente ha messo in evidenza il divieto di fumare in tutta la struttura, ha installato gli adeguati strumenti di protezione antincendio e ha istituito una Squadra di Emergenza Antincendio, facilmente reperibile al bisogno.</p> <p>Nonostante ciò esiste sempre un rischio residuo di incendio, quindi chiunque si accorga di un principio di incendio deve informare la Squadra di Emergenza che intervenga nei primi istanti dell'incendio con le dotazioni presenti nella struttura.</p>

3. ALTRE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER ELIMINARE / RIDURRE I RISCHI DI INTERFERENZE

Stabilire le norme di lavoro per le ditte esterne è indispensabile al fine di evitare incidenti e di garantire l'agibilità e la sicurezza nelle zone di attività in comune. Le seguenti indicazioni di tipo generico sono dedicate a tutto il personale operante per l'attività in oggetto.

E' obbligatorio:

- a. Adibire, per l'esecuzione dei servizi oggetto della fornitura, esclusivamente personale professionalmente formato e preparato in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai rischi specifici propri dell'attività svolta dall'Appaltatore ed in condizioni di assoluta idoneità psicofisica.
- b. Garantire che i servizi erogati siano eseguiti con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, e che la fornitura sia conforme a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
- c. Rispettare tutte le indicazioni impartite dal Responsabile dell'azienda committente.
- d. Comunicare al Responsabile qualsiasi problema si presenti durante lo svolgimento dell'attività.
- e. Rispettare le indicazioni ed i divieti evidenziati dall'apposita segnaletica.
- f. Garantire anche in corso d'opera, qualora necessario, scambi d'informazione con la Committente, proponendo in particolare, ove necessario e per quanto evidenziato e di propria competenza, ulteriori norme comportamentali di sicurezza e misure di prevenzione, anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze sopravvenute.
- g. Garantire al Responsabile segnalazioni occasionali, per le variazioni settimanali relative all'organico ed all'orario di lavoro; tali segnalazioni dovranno essere preventive rispetto al verificarsi dell'evento.
- h. Attenersi alle osservazioni, rilievi o prescrizioni impartite; in alternativa, indicare tempestivamente per iscritto al Responsabile per la Committente le motivazioni per la mancata ottemperanza.
- i. Segnalare tempestivamente a voce al Responsabile per la Committente qualsiasi infortunio al proprio personale, danneggiamento a beni della Committente, atti di indisciplina o qualsiasi situazione di pericolo di cui vengono a conoscenza.

Il Committente, in particolare, si impegna a:

- Promuovere un incontro con il Responsabile della Ditta, per definire, ove ritenuto utile ai fini della sicurezza, norme comportamentali limitative delle rispettive attività, al fine di prevenire/contenere i rischi di interferenza fra i lavoratori dei vari enti.
- Segnalare ai propri operatori di non interferire per alcun motivo con le attività svolte dalle altre imprese appaltatrici, eventualmente presenti.
- Impartire le indicazioni necessarie, in caso di emergenza, da parte dei componenti la squadra di emergenza.

4. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Comportamento da adottare in caso di incendio

Nei luoghi di lavoro sono presenti materiali combustibili e la negligenza nell'uso di fiamme libere rappresentata dalle sigarette che potrebbero venire consumate dagli operatori, nonostante il divieto di fumare, può provocare un principio d'incendio che normalmente si può estinguere con estintori portatili, ma che alcune volte richiedono l'intervento dei VV.FF..

Incendio controllabile

Al segnale di allarme dato anche a voce da una persona presente nel luogo interessato, l'addetto incaricato, che per primo si renda conto della presenza di rischio incendio, qualora ritenga che l'entità dello stesso possa giustificare una sua singola azione, ha l'obbligo di tentare:

- lo spegnimento o il contenimento dell'incendio utilizzando i dispositivi antincendio presenti e segnalati da un apposito cartello,
- il soffocamento delle fiamme con stracci, coperte ignifughe, ecc.,
- l'allontanamento del materiale combustibile che si trova nelle vicinanze,
- non usare acqua o liquidi su incendi di tipo elettrico.

Immediatamente dopo cerca di far uscire il fumo dai locali interessati all'evento e chiama il Responsabile dell'emergenza e lo informa dell'accaduto.

In presenza di un incendio di modeste dimensioni e controllabile, chi lo rileva, attuata la procedura del punto precedente, interviene usando uno degli estintori presenti nell'ambiente per cercare di spegnere il principio di incendio. Qualora tale operazione dovesse presentare incertezze, è necessario procedere come previsto per gli incendi non controllabili.

Incendio non controllabile

Nel caso in cui non si riesce a controllare il fuoco neanche dopo l'intervento di un secondo addetto munito di estintore, siamo nel caso di incendio rilevante e si deve:

- a) Dare l'allarme; chiunque si renda conto della presenza di un principio di incendio ha l'obbligo di segnalarlo ai responsabili (Direttore, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Responsabile della Squadra di Emergenza (RSE), altri componenti della Squadra di Emergenza....);
- b) Il R.S.E. si porta sul luogo dell'incidente e si accerta che non vi siano persone in pericolo, in caso contrario ordinerà le operazioni di salvataggio;
- c) Il R.S.E ordina la chiamata dei Vigili del Fuoco;
- d) Il R.S.E, se esiste un rischio specifico per le persone presenti nell'impianto ordina l'evacuazione e l'allontanamento dalla zona interessata;
- e) Il R.S.E ordina di accompagnare i presenti in modo ordinato fino al "luogo sicuro";
- f) Attraverso gli addetti all'emergenza, il R.S.E si accerta che tutti siano presenti all'appello;
- g) Allontana eventuali sostanze combustibili e stacca l'alimentazione ad apparati elettrici, riducendo così il rischio di propagazione dell'incendio;
- h) Il R.S.E cerca di spegnere le fiamme con le dotazioni antincendio presenti senza mettere in alcun modo a rischio la propria incolumità;
- i) Il R.S.E decreta la cessazione dello stato di emergenza;
- j) Il R.S.E redige un rapporto sull'accaduto ad emergenza conclusa.

Comportamento da adottare in caso di evacuazione

In caso sia ordinata l'evacuazione, tutti gli addetti, ad esclusione dei componenti la Squadra di Emergenza, dovranno abbandonare il proprio posto di lavoro ordinatamente, senza creare confusione, possibilmente dopo aver disinserito le utenze elettriche e chiuso porte e finestre. Il personale dovrà raggiungere il punto di raccolta secondo le uscite di sicurezza identificate dalle planimetrie appese nei vari locali e senza usare gli ascensori.

Al fine di evitare un affollamento eccessivo presso le uscite di emergenza gli addetti dovranno indirizzare le persone presenti secondo quanto previsto dal piano di evacuazione.

Comportamento da adottare in caso di terremoto

Un terremoto si manifesta con violente scosse iniziali, sussultorie od ondulatorie, seguite da alcuni momenti di pausa e da successive scosse, di solito, di intensità inferiore a quelle iniziali. Anche queste ultime sono tuttavia pericolose, per la possibilità che causino il crollo di strutture lesionate dalle scosse iniziali.

In caso di terremoto dunque:

- Mantenere la calma.
- Prepararsi ad affrontare la possibilità di ulteriori scosse.
- Rifugiarsi sotto un tavolo e cercare di addossarsi alle pareti perimetrali, per evitare il rischio di sprofondamento del pavimento. Rifugiarsi in un sottoscala o nel vano di una porta, che si apre in un muro maestro.
- Allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali, strumenti, apparati elettrici.
- Aprire le porte con molta prudenza, saggiando il pavimento, e spostarsi lungo i muri.
- Controllare attentamente la presenza di crepe. Le crepe orizzontali sono più pericolose di quelle verticali, perché indicano che le mura sono sollecitate verso l'esterno.
- Non usare gli ascensori.
- Non usare accendini o fiamme libere perché le scosse potrebbero aver fratturato le tubazioni del gas.
- Evitare di usare i telefonini, salvo i casi di estrema urgenza.
- Non contribuire a diffondere informazioni non verificate.
- Causa il possibile collasso delle strutture di emergenza, allontanarsi subito dall'edificio seguendo, possibilmente, le vie di esodo indicate nella planimetria ed utilizzando le uscite di sicurezza.
- Non spostare una persona traumatizzata a meno che non sia in evidente immediato pericolo di vita. Chiamare i soccorsi, segnalando con accuratezza la posizione della persona infortunata.

Comportamento da adottare in caso di emergenze mediche

Procedure rivolte a tutti i lavoratori

Tutti i lavoratori devono essere portati a conoscenza delle seguenti informazioni di comportamento in caso di emergenza sanitaria:

- Tutti devono conoscere i nomi degli incaricati del primo soccorso.
- Il lavoratore che assiste ad un infortunio deve prima di tutto intervenire sulle cause che l'hanno prodotto, in modo che non si aggravi il danno e/o non coinvolga altre persone. Nell'effettuare questo intervento il lavoratore deve comunque, prima di tutto, proteggere se stesso.

- Dopo essere intervenuto sulle cause che hanno prodotto l'infortunio, il lavoratore deve prendere contatto il prima possibile con il personale per l'assistenza infermieristica.
- Ogni lavoratore deve mettersi a disposizione degli incaricati del primo soccorso in caso di infortunio. Infatti quando occorre l'addetto al primo soccorso è autorizzato a chiedere di altri che possano risultare utili.

5. DUVRI ED I RELATIVI COSTI PER LA SICUREZZA

I costi della sicurezza, di cui all'art. 26, comma 6 del D.Ls. 81/2008 e all'art. 86, comma 3bis del D.Lgs 163/2006, si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza. Tutto ciò in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori, dal DM 145/2000 "Capitolato generale d'appalto", art.5 c.1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art. 7.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro del 14 novembre 2007, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI ed, eventualmente, dei relativi costi della sicurezza.

Sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI ed alla relativa stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta:

- le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente;
- i servizi di natura intellettuale, ad esempio direzione lavori, collaudo, ecc., anche effettuati presso la stazione appaltante.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta. In analogia ai lavori, come previsto dall'art. 7 comma 1 del DPR 222/2003, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come indicativamente riportato di seguito:

- a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;
- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- e) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
- g) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Stima dei costi relativi alla sicurezza

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato.

MISURE PREVEN	Costo unitario	Quantità	Costo complessivo
Riunioni di Coordinamento tra i Responsabili della Sicurezza del Committente e della ditta esterna (Art. 26, comma 2, D.Lgs. 81/2008) per l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal DUVRI, al fine di ridurre i rischi di interferenze.	€ 45 / ora	2 ore / riunione 1 riunioni / anno 2 riunioni in 2 anni	€ 180,00
Segnaletica di sicurezza per ammonire i non addetti ad avvicinarsi nell'area di lavoro della ditta appaltatrice ed evitare le interferenze.	€ 10,00	n. 2	€ 20,00
TOTALE ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA (costi non soggetti a ribasso)			€ 200,00

6. AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il presente documento viene aggiornato ogniqualvolta emergono variazioni sostanziali nelle condizioni operative tali da comportare ulteriori fonti di rischio da interferenze e/o da aggravare i rischi già esistenti e individuati, o se variano i soggetti che operano nel luogo di lavoro (es. assegnazione di un nuovo contratto di appalto).